

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Vista la sentenza della corte costituzionale n. 251 del 2016;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

Visto l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART.1

(Oggetto)

1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.

ART.2

(Modifiche alle Premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il capoverso "Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016", è inserito il seguente capoverso: "Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del.....".

ART.3

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche".

ART.4

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera l), dopo le parole "titolo V", sono aggiunte le parole "e titolo VI, capo I," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.";
 - b) alla lettera p) le parole "; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" sono soppresse.

ART.5

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, lettera d), dopo le parole "o agli enti pubblici partecipanti" sono inserite le seguenti: "o allo svolgimento delle loro funzioni";
 - b) al comma 7 la parola "nonché" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";
 - c) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.";
 - d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di partecipazioni regionali, il decreto è adottato dal Presidente della Regione."

ART.6

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole "e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate" sono soppresse;
 - b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , secondo modalità da essi stessi disciplinate";
 - c) al comma 4, dopo le parole "amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: "e degli enti nazionali" e le parole "è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti" sono sostituite dalle seguenti: "sono competenti le sezioni riunite in sede di controllo".

ART.7

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "del Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";
 - c) al comma 6 le parole " , sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza," sono soppresse e dopo le parole "classificazione delle suddette società." sono inserite le seguenti:

“Per le società controllate dalle Regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”.

ART.8

(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti “comma 2”;
 - b) al comma 3 le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
 - c) al comma 4 le parole “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
 - d) al comma 5 le parole “effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito” sono sostituite dalle seguenti: “sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito”.

ART.9

(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All’articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo le parole “a legislazione vigente,” sono inserite le seguenti: “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

ART.10

(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 le parole “costituite per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c),” sono sostituite dalle seguenti: “a partecipazione mista pubblico-privata”.

ART.11

(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;
 - b) al comma 9 le parole “alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

ART.12

(Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All’articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole “commi da 1 a 4” sono inserite le seguenti: “da parte degli enti locali”.

ART.13

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole "commi 1, 2 e 3," sono soppresse;
 - b) al comma 1, secondo periodo, le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2017".

ART.14

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole "sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 giugno 2017";
 - b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "delle politiche sociali," è inserita la seguente: "adottato" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131";
 - c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il predetto divieto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.";
 - d) al comma 5, primo periodo, le parole "a quanto" sono sostituite dalle seguenti: "al divieto".

ART.15

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2017";
 - b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea";
 - c) al comma 10 le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2017";
 - d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"13. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

14. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione."

ART.16

(Modifiche all'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. L'Allegato A del presente decreto legislativo sostituisce l'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016.

ART.17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART.18

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016.

ART.19

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

| |
|----------------------------|
| Società |
| Coni Servizi |
| EXPO |
| Arexpo |
| Invimit |
| IPZS |
| Sogin |
| Gruppo |
| Gruppo ANAS |
| Gruppo GSE |
| Gruppo Invitalia |
| Gruppo Eur |
| Gruppo FIRA |
| Gruppo Sviluppo Basilicata |
| Gruppo Fincalabra |

| |
|--------------------------------------------------|
| Gruppo Sviluppo Campania |
| Gruppo Friulia |
| Gruppo Lazio Innova |
| Gruppo Filse |
| Gruppo Finlombarda |
| Gruppo Finlombarda Gestione SGR |
| Gruppo Finmolise |
| Gruppo Finpiemonte |
| Gruppo Puglia Sviluppo |
| Gruppo SFIRS |
| Gruppo IRFIS-FinSicilia |
| Gruppo Fidi-Toscana |
| Gruppo GEPAFIN |
| Gruppo Finaosta |
| Gruppo Veneto Sviluppo |
| Gruppo Trentino Sviluppo |
| Gruppo Ligurcapital |
| Gruppo Aosta Factor |
| Gruppo FVS SGR |
| Gruppo Friulia Veneto Sviluppo SGR |
| Gruppo Sviluppumbria |
| Gruppo Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, la delega contenuta nell'articolo 16 comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo sul predetto decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, discende anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La sentenza n. 251 del 2016 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell'intesa (e non del mero parere). La Corte Costituzionale ha altresì precisato che l'illegittimità costituzionale, rilevata in questa decisione, *“sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della L. n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.”*

Al riguardo, peraltro, si rappresenta che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, in conformità a quanto statuito nella sentenza della Consulta n. 251 del 2016, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza *“sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano nell'applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale – al processo di riforma in corso”*.

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando il decreto n. 175 del 2016 e prevedendo, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l'acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata.

Articolo 20

L'articolo 1, recante l'oggetto, si limita a precisare che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è modificato e integrato dalle disposizioni del decreto in esame e che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni già vigenti.

Articolo 21

L'articolo 2 modifica le premesse del decreto n. 175 del 2016, aggiungendo l'esplicito riferimento all'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 22

Viene chiarito, al fine di coordinare sistematicamente il testo e mediante la modifica dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, che il medesimo regime giuridico previsto per le società quotate si applica anche alle loro società partecipate, salvo nel caso in cui le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. La previsione, originariamente contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera p), è stata inserita più correttamente nell'ambito di applicazione, al fine di non ingenerare incertezza sulla definizione di società quotata.

Articolo 23

L'articolo 4 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, prevedendo l'estensione della definizione di società anche agli organismi aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili e sopprimendo, alla lettera p), il generico riferimento alle società partecipate da società quotate, il cui regime giuridico è stato precisato nell'articolo 1, comma 5 del predetto decreto n. 175.

Articolo 24

L'articolo 5 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016:

- a) precisando che l'attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- b) prevedendo che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c) facendo salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Inoltre, al fine di valorizzare il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni, come anche richiesto espressamente dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 251 del 2016, è stato previsto, nella disposizione relativa alla possibilità di esclusione di alcune società dall'ambito di applicazione dell'articolo 4 (comma 9), che, nel caso di partecipazioni regionali, essa sia disposta con decreto del presidente della Regione.

Articolo 25

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, eliminando, tra gli oneri di motivazione analitica relativi all'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, il riferimento alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate e precisando che le modalità della consultazione pubblica siano disciplinate dagli stessi enti locali interessati. Inoltre, si chiarisce nel testo che per gli atti deliberativi delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo.

Articolo 26

L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di *governance* delle società a controllo pubblico. In primo luogo, in merito al dPcM previsto per determinare i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, viene precisato che esso è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Viene, poi, previsto che l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

Inoltre, viene chiarito che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, e i criteri di determinazione della remunerazione degli amministratori di tali società, mediante la previsione di limiti massimi di remunerazione proporzionati alla dimensione dell'impresa, venga adottato, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Infine, è opportuno chiarire che, come previsto dall'articolo 11, comma 7, del testo unico, fino all'emanazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti e i criteri applicabili ai compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società, già previsti dalla normativa vigente e confermati dalla costante giurisprudenza in materia, restano in vigore e si applicano a tutte le società a controllo pubblico.

Articolo 27

L'articolo 8 reca modifiche di *drafting* all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Articolo 28

L'articolo 9 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, precisando, al comma 1, che l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto, già prevista dal testo originario, avvenga con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 29

L'articolo 10 reca una modifica di *drafting* utile a meglio precisare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Articolo 30

L'articolo 11 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, prevedendo che le disposizioni in materia di personale previste dalla normativa vigente (legge 27 dicembre 2013, n. 147) continuino ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente) e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Articolo 31

L'articolo 12 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, precisando che la sanzione per la mancata adozione dei piani di razionalizzazione è riferibile soltanto agli enti locali.

Articolo 32

L'articolo 13 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, intervenendo in sede di *drafting* e precisando che la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalle pubbliche amministrazioni debba avvenire entro il 30 giugno 2017.

Articolo 33

L'articolo 14 modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

In primo luogo, viene prorogato, al 30 giugno 2017, il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze. Viene precisato che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente, debba essere adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Si chiarisce, infine, un dubbio interpretativo circa l'applicazione del divieto di nuove assunzioni, esplicitando che il periodo temporale di durata del blocco delle nuove assunzioni (30 giugno 2018) decorre dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Articolo 34

L'articolo 15 reca modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016. In particolare, esso precisa, nelle disposizioni transitorie, che l'articolo 4 del citato decreto n. 175, oltre a non essere applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, non sia applicabile anche alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. Viene, inoltre, modificato il termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di *governance* societaria. Infine, vengono escluse dall'applicazione del decreto n. 175 del 2016 le società destinatarie di provvedimenti di prevenzione patrimoniale legati a episodi di infiltrazione mafiosa e viene individuato un diverso termine di decorrenza per l'applicazione dell'articolo 20 alle società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie o degli enti di ricerca.

Articolo 35

L'articolo 16 sostituisce l'allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016, inserendo il mero riferimento al gruppo finanziario per le partecipate regionali e mantenendo, nell'elenco, le società già escluse sulla base del testo originario.

Articolo 36

L'articolo 17 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 37

L'articolo 18 reca disposizioni transitorie e finali.

Articolo 38

L'articolo 19 dispone che il presente decreto entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo viene emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il citato articolo 16, comma 7, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Sulla base di questo articolo e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, il Governo ha deciso di apportare al decreto legislativo n. 175 del 2016 alcune modifiche e integrazioni al fine di migliorare, da un lato, il testo del decreto legislativo in materia di partecipazioni societarie e di procedere, dall'altro, all'attuazione della delega nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Com'è noto, la sentenza n. 251 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 perché ritenute incidenti, a vario titolo, su materie di competenza regionale, con la conseguente necessità di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali mediante lo strumento dell'intesa (e non del mero parere).

Le modifiche apportate al testo del decreto n. 175 del 2016 mirano proprio al maggiore coinvolgimento delle regioni nel processo di riforma delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni, intervenendo (mediante la proroga di alcuni termini) anche laddove le disposizioni originarie dettavano tempi e modalità di attuazione del decreto.

Dall'intervento normativo in esame, dunque, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.